



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
- Ex Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto -

Il Tribunale in composizione monocratica,

visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato a carico di :

1	DI CESARE Santina	34	CARALIS Alexia
2	DI CESARE Domenica	35	BIAGI Laura
3	DI CESARE Mario	36	MASCITELLI Cesare Roberto
4	DI CESARE Angelo	37	PALMA Laura
5	DI CESARE Tonino	38	VALENTE Emilia
6	LIGURENI Antonio	39	GLIECA Alessandro
7	GIUFFRÉ Franca	40	GLIECA Franco
8	CANTONI Luigi	41	SARACINI Marina
9	LIGURENI Mara	42	MARCHIONNI Maria Cecilia
10	LIGURENI Angela	43	CANNIZZARO Anna Maria
11	PATTUELLI Elisabetta	44	SATTA Simone
12	GIOIA Giampietro	45	DI NINO Stefania
13	DE PROSPERIS Ottavio	46	RISOLUTI Giuseppina
14	GAGLIARDI Roberto	47	DI GRUSO Francesco
15	HAZINAH SEYED Hossein	48	ZONETTI Franco
16	RASELLI Patrizia	49	APPONI Fabrizio
17	KANCHAN Araya	50	MANCA MARIA Beatrice
18	GRILLO Luigi	51	CICERCHIA Antonella
19	BANCALE Giancarlo	52	PROIETTI Elisa
20	BECCIA Berardino	53	PROIETTI Francesca
21	CASAGRANDE Valter	54	FELLI Giuseppe
22	CONTI Fabrizio	55	PROCACCINI Cesare
23	MAGRELLI Mirella	56	TEOFOLI Massimiliano
24	ILARI Andrea	57	LANNI Antonio
25	CIARDI Enrica	58	MERZ Alessia
26	PULZELLA Roberto	59	DEISORI Paolo
27	ASSOGNA Angelo	60	SPADONI Mariacristina
28	DI GIUSEPPE Giovanni	61	COLORIZIO Mario
29	EUSEBIO Mauro	62	VIVARELLI Catia
30	PALADINI Fabio	63	ANZELMO Francesco
31	CAPANNOLO Giulio	64	BONANNI Rosanna
32	MARZOLINI Fernando	65	FORESE Alfredo
33	MARCHETTI Stefano	66	BONAVITA Raffaella

67	PANDOLFI Mario	116	GRADELLA Massimo
68	ZANAZZO Paola	117	ROMANI Riccardo
69	FELLI Emiliano	118	GIACOBETTI Roberta
70	AMICUCCI Lanfranco	119	MARTINO LAVAGETTO Fiodor L.
71	D'ATTILIO Natalia	120	PALADINI Massimiliano
72	FELLI Vincenzo	121	PALADINI Alessandro
73	PEPE Giampiero	122	PALADINI Elisabetta
74	VENTURI Gianfranco	123	NURZIA Onesta
75	GENTILE Anna	124	DE VECCHIS Domenico
76	ROSSI Valter	125	VETRANI Ermelindo
77	FAMIANI Virgilio	126	PULZELLA Liviana
78	MORICO Maria Anna	127	ERCOLI Luciano
79	FICCADENTI Adriano	128	LOPEZ Esperanza
80	PEGORARO Noris	129	DE PASCALE Maria Pia
81	MINIERO Roberto	130	D'AQUINO Umberto
82	ERCOLI Rita	131	CARDELLA Roberto
83	ANTONELLI Silvia	132	COLELLA Anna Maria
84	BUCCHI Domenica	133	PERILLO Giuseppe
85	FIUMARA Cristiana	134	SCHETTINI Stefania
86	GUARDUCCI Alberto	135	ZAZA Anna Maria
87	CARESSA Maurizio	136	MANCUSO Giovanni
88	CLEMENTE Felice Maria	137	MISANO Settimio
89	GRASSO Laura	138	COSTANZO Arnaldo
90	STARACE Francesca	139	DANTINI Carlo
91	COMITO Antonia	140	MORGANTI Donatella
92	VILLANI Anna	141	MENE' Paolo
93	AMEDEO Fabrizio	142	GIACCONE Carlo
94	DELEO Angelo	143	RISOLUTI Fernando
95	MELCHIONNA Luca	144	UCCHINO Domenico
96	FAEDDA Barbara	145	FRATTAROLO Francesca Maria
97	FOSCHI Anna	146	MAZZI Giuseppe
98	MINOIU Dorina	147	BORZELLI Fiorella
99	MARCHI Giuliana	148	CATALINI Bernardina
100	CHIAROTTINI Franco	149	DE ANGELIS Erminio
101	CIRULLI Fabio	150	SCOGNAMIGLIO Anna Maria
102	MARTINEZ CHAVEZ Mileydis	151	DEZI Emilio
103	ROBERTI Federica	152	ZUCCHET Paola
104	CALDERARI Alessandro	153	VALENTE Antonio
105	MANCINI Carla	154	RUSSO Venere Rosa
106	CELESTI Anastasio	155	PALMA Luigi Amedeo
107	CALVANESE Ersilia		
108	BERNARDI Lara Barbara		
109	CECI Innocenzo		
110	MANCINI Adolfo		
111	DE FELICI Giorgio		
112	GOLISCIANI Giorgio		
113	CELOTTO Lucia		
114	BRUNETTI Gregorio Antonio		
115	BERNARDINI Guido		

sentite le richieste dei Difensori degli imputati ed il parere del P.M.;

considerato che i reati in contestazione ed, in special luogo quello di lottizzazione abusiva, sono contravvenzioni il cui termine di prescrizione è pari a quattro anni. Tale termine è stato interrotto dal decreto di citazione a giudizio talchè dovrà applicarsi il termine massimo di cinque anni. I fatti sono stati accertati, al più tardi nel mese di dicembre 2008 data in cui sono avvenuti i sequestri talchè detto termine deve considerarsi maturato. Il processo proseguiva ai fini dell' eventuale confisca - considerata quale sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale - consentita anche in presenza di una causa estintiva del reato sulla base della accertata effettiva esistenza della lottizzazione abusiva (Cassazione Penale, Sez. 3, Sentenza n. 17066 del 04/02/2013);

rilevato che, con decisione del 20/01/2009, la Seconda Sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel caso SUD FONDI SRL E ALTRE 2 contro ITALIA dichiarava che : "Viola l'art. 7 CEDU, relativo al principio nulla poena sine lege, il combinato effetto delle pronunce amministrative e giurisdizionali che hanno portato all'abbattimento di "Punta Perotti". La Corte ritiene arbitraria la sanzione dell'abbattimento poiché adottata sulla base di una normativa poco chiara, che non rispettava i requisiti di conoscibilità e prevedibilità. La Corte constata anche la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, sotto il profilo della mancata proporzionalità della misura prescelta". In particolare, poiché gli imputati erano stati assolti con la formula perché il fatto non costituisce reato la confisca doveva qualificarsi come sanzione arbitraria, priva di base legale, con violazione dell'articolo 7 della Convenzione anche per la sua sproporzionalità. A tali conclusioni la Corte giungeva ritenendo, al contrario della giurisprudenza interna, che "la confisca è una sanzione penale" in quanto irrogata, con finalità repressive, nell' ambito di un giudizio penale. Essa doveva pertanto considerarsi una "pena" ai sensi dell'art. 7 della Convenzione. La giurisprudenza interna si adeguava a tale arresto consentendo la confisca purché fosse accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che assicurasse il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, e che verificasse l'esistenza di profili quantomeno di colpa sotto l'aspetto dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza dei soggetti nei confronti dei quali la misura viene ad incidere;

considerato che, con successiva decisione depositata il 29.10.2013, la Seconda Sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel caso VARVARA c. ITALIA, ha dichiarato che : "Viola gli articoli 7,6 e 1 del protocollo aggiuntivo della Convenzione per i Diritti dell' Uomo la confisca dei suoli disposta con sentenza dichiarativa della prescrizione del reato di lottizzazione abusiva";

rilevato che tale decisione, seppur allo stato non definitiva, in quanto oggetto di impugnazione da parte dell'Italia di fronte alla Grande Chambre, non può non avere ripercussioni sull'interpretazione della norma nazionale. Infatti le decisioni della Corte di Strasburgo hanno diverse ripercussioni sul diritto interno : efficacia di cosa giudicata (a. 46 CEDU), efficacia di sistema nei confronti dello Stato parte del giudizio, efficacia sull' interpretazione del diritto interno. In particolare per quanto riguarda quest' ultimo aspetto deve osservarsi che già le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione con le sentenze nn. 1338, 1339, 1340 e 1341 hanno affermato l'esigenza del rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, di casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale, di

tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione. Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell'obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica. Quindi la Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 ha affermato che "Premesso che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) presenta, rispetto alla generalità degli accordi internazionali, la peculiarità consistente in ciò che, pur essendo l'applicazione e l'interpretazione del sistema di norme da essa previsto attribuite in prima battuta ai giudici degli Stati membri, la definitiva uniformità di applicazione è invece garantita dall'interpretazione centralizzata della CEDU attribuita alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, cui spetta la parola ultima e la cui competenza <<si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste>> dalla medesima, il giudice comune deve interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme e, qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale 'interposta', deve proporre la relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma, Cost.". Indirizzo ribadito nelle più recenti sentenze nn. 311 e 317 del 2009. Occorre quindi verificare l'impatto dell'efficacia interpretativa di detta sentenza sulla fattispecie in esame;

rilevato che la Corte Europea, peraltro conformemente all'indirizzo espresso in casi analoghi, qualifica la confisca da lottizzazione abusiva come una vera e propria pena in quanto applicabile solo dal giudice penale e non scrutinabile da quello amministrativo. Ne deriva che essa è soggetta non solo ai principi della Convenzione dei Diritti dell'Uomo, ma anche della Costituzione (art. 25 e 27), del codice penale (artt. 1, 42 e 5 c.p.) e di procedura penale (artt. 129, 530, 533 c.p.p.) interni. Ne deriva l'impossibilità di irrogare la confisca (considerata quale sanzione) nel caso di assenza di sentenza di condanna. Dunque la confisca prevista dal T.U. urbanistica, così come interpretata nel diritto interno, è sanzione non conforme alla legge ai sensi dell'art. 7 della Convenzione;

considerato pertanto, attesa la non definitività della predetta sentenza, di poter accogliere solo la richiesta di dissequestro non sussistendo più le esigenze cautelari ma non quella di estinzione del reato essendo ancora possibile, allo stato, sino a quando detta sentenza non divenga definitiva, disporre la confisca;

ritenuto pertanto di dover disporre il dissequestro dei beni con restituzione all'avente diritto da individuarsi nel Comune di Riano qualora sia intervenuta ordinanza di demolizione rimasta inadempita ovvero altro provvedimento acquisitivo del bene al patrimonio comunale;

p.q.m.

1. rigetta la richiesta di dichiarare l'estinzione dei reati per prescrizione;
2. dispone il dissequestro dei beni con restituzione all'avente diritto (da individuarsi nel Comune di Riano qualora sia intervenuta ordinanza di demolizione rimasta inadempita ovvero altro provvedimento acquisitivo) ordinando altresì al Conservatore di cancellare la trascrizione del provvedimento di sequestro.

Castelnuovo di Porto il 09.01.2014.

Depositato in ~~Cancelleria~~ ^{Ditatura}

Oggi, 9 GEN. 2014

IL CANCELLIERE
Domenico Appolloni

IL GIUDICE
Antonio Perinelli